

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Susanna Cividali ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. *omissis* promossa da:

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SULLA VITA SPA

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

ATTORE/I

contro

BANCA

CONVENUTO/I

Nonché contro

SOCIETA' AGENTE DELLE COMPAGNIE ASSICURATIVE E SOCI TIZIO E CAIO

TERZI CHIAMATI CONTUMACI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

CONCLUSIONI PER LE COMPAGNIE ATTRICI

*“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito nel merito dichiarare tenuta e, per l’effetto, condannare la Banca convenuta al pagamento, in favore delle Compagnie attrici e per quanto ritenuto di rispettiva spettanza, della complessiva somma capitale di € 266.598,00 (o della diversa, maggiore o minore somma che risulterà conforme alle risultanze), di cui, salvo diversa ripartizione che dovesse risultare corretta in corso di causa, capitali € (omissis) in favore di **COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SULLA VITA S.p.A.** e capitali (omissis) e in favore di **COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A.**, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data delle singole negoziazioni al saldo; con vittoria di spese”.*

CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA

“In via principale, il rigetto della domanda avanzata dalle attrici, in quanto infondata in fatto e in diritto e, in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento, anche in parte qua, della domanda avversaria, formulava domanda di garanzia e manleva nei confronti dei terzi chiamati, Con vittoria di spese di lite”

Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto

Con atto di citazione notificato in data 20 agosto 2013, **COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SULLA VITA S.p.A. e COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A.** esponevano che la **SOCIETA' AGENTE DELLE COMPAGNIE**

Sentenza, Tribunale di Modena, Dott.ssa Susanna Civaldi n. 1873 del 26 ottobre 2017

ASSICURATIVE, era stata agente delle predette Compagnie per la zona di Lucca e comuni limitrofi; e ciò, sino alla revoca dei mandati agenziali, avvenuta il 2 agosto 2012.

Le attrici riferivano che alcuni assegni, sebbene emessi all'ordine di "**COMPAGNIA S.p.A.**" o "**COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI VITA S.p.A.**" ovvero alla stessa "cointestati" unitamente alla **SOCIETA' AGENTE DELLE COMPAGNIE ASSICURATIVE**, sarebbero stati negoziati da parte di **BANCA** in favore di altro beneficiario, con firma di girata del solo legale rappresentante della **SOCIETA' AGENTE DELLE COMPAGNIE ASSICURATIVE** (cioè del sig. **TIZIO**).

Sicché, i relativi importi non sarebbero mai pervenuti alle Compagnie mandanti, ma depositati su uno dei conti correnti del sig. **TIZIO** il quale se ne appropriava indebitamente.

BANCA si costituiva con comparsa di risposta, depositata in data 28 novembre 2013, chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa di **SOCIETA' AGENTE DELLE COMPAGNIE ASSICURATIVE**, nonché dei relativi soci, sig.ri **TIZIO** e **CAIO**.

Nel merito, la **BANCA** chiedeva, in via principale, il rigetto della domanda avanzata dalle attrici e, in via subordinata, formulava domanda di garanzia e manleva nei confronti dei terzi chiamati.

SOCIETA' AGENTE DELLE COMPAGNIE ASSICURATIVE e i relativi soci, sig.ri **TIZIO** e **CAIO**, sebbene ritualmente evocati in giudizio, non si costituivano, sì che, all'udienza del 3 aprile 2014, veniva dichiarata la loro contumacia.

Ritenendo la causa suscettibile di essere decisa in base ai documenti prodotti, non venivano ammesse le prove orali e veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza 29 marzo 2017, ove la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionale e memorie di replica.

Gli assegni oggetto del contendere sono 32, di cui 25 intestati a "**COMPAGNIA (NOME SOCIETA' AGENTE) ASSICURAZIONI**", soggetto giuridico inesistente - e pertanto si ritiene debbano considerarsi cointestati in realtà ai due soggetti - e 7 intestati ad unico beneficiario, **ASSICURAZIONI o a ASSICURAZIONI S.p.A. VITA**, nonostante ad uno di essi sia stata aggiunto a penna la cointestazione con il sig. **TIZIO**. Per quanto riguarda il primo gruppo d'assegni, in assenza di mandato negoziale, il pagamento a un solo beneficiario - ex art. 1188 c.c. - legittima in linea teorica il cointestatario che non ha ricevuto alcunché ad un'azione di risarcimento nei confronti della **BANCA**. Per quanto concerne il secondo gruppo d'assegni, tutti portatori della clausola di non trasferibilità, anche in questo caso, in forza dell'art. 43 della Legge sugli Assegni - applicabile anche agli assegni circolari ex art. 86 L.A. - la Banca che paga a soggetto diverso dal beneficiario risponde, in via generale del pagamento.

Tuttavia, anche ove vi sia la clausola di non trasferibilità del titolo, se vi è una richiesta di incasso dello stesso da parte di chi possiede mandato negoziale, la **BANCA** può procedere con la negoziazione e deve considerarsi liberata se ha prova del rapporto negoziale sottostante che legittima il soggetto che adduce di agire in nome e per conto del beneficiario ad incassare le somme.

In tal senso ha affermato la Cassazione che: "*Quando l'assegno non trasferibile sia presentato da persona che adduca di agire in nome e per conto del prenditore in forza di rappresentanza negoziale, la banca, in quanto tenuta a controllare la coincidenza del presentatore con il prenditore ai sensi ed agli effetti dell'art. 43 r.d. 21 dicembre 1933 n.*

Sentenza, Tribunale di Modena, Dott.ssa Susanna Cividali n. 1873 del 26 ottobre 2017

1736, ha onere di acquisire prova di tale rappresentanza, restano liberata da responsabilità, in caso di pagamento al falsus procurator, solo ove sussistano gli estremi dell'adempimento senza dolo o colpa al creditore apparente (art. 1189 e 1992)" (v. Cass. Civ. Sez.I, 01/12/1997, n.12177 e Cass. Civ. sez. I, 13/05/2005 n. 10118).

Nel caso in esame la prova della rappresentanza negoziale in capo al sig. TIZIO è da rinvenirsi in una circolare predisposta dalle stesse **COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE** (doc. 1 parte convenuta) e nello specifico nel contratto d'agenzia, revocato dalle Compagnie assicuratrici in data 02.08.2012, quando tutti gli assegni oggetto del contenzioso erano già stati negoziati dall'Agente.

Invero la **SOCIETA'AGENTE DELLE COMPAGNIE ASSICURATIVE** in forza dei mandati agenziali, era specificamente delegata "all'incasso dei premi alla sottoscrizione dei contratti ed alle scadenze di rata" (vedi doc. lett. A di parte attrice); a norma del medesimo contratto quindi, il sig. TIZIO in qualità di agente era abilitato ad operare quale "depositario" dei "fondi provenienti da incassi fatti per conto della Compagnia" (cfr. art. 3 del contratto di agenzia: doc. a del fascicolo attoreo).

La legittimazione della **SOCIETA' AGENTE DELLE COMPAGNIE ASSICURATIVE** ad incassare somme per conto delle mandanti si evince, altresì, dalla circolare predetta, nella quale veniva contemplata, tra l'altro, la possibilità per l'Agente di accendere conti correnti bancari "intestati all'intermediario", da utilizzare per il compimento di "operazioni riconducibili all'attività assicurativa intercorrente con la Compagnia", tra cui, appunto, "il versamento dei premi assicurativi dell'Impresa e delle sue coassicuratrici".

Ora in relazione a ciò la parte attrice ha eccepito da un lato che il contratto di agenzia e la circolare predetta non costituiscono uno specifico mandato ad incassare titoli di credito con clausola di non trasferibilità e dall'altro che i titoli in oggetto vennero versati non sul conto corrente aperto dalla TIZIO quale agente della COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE per l'incasso dei premi, ma su altro conto della società, sicchè in ogni caso fuori dagli estremi del mandato all'incasso.

Relativamente alla prima eccezione di parte attrice si osserva che è sufficiente provare l'esistenza di un mandato ad incassare i premi, e non di uno specifico mandato ad incassare i titoli, a condizione che il rapporto sottostante a quello cartolare rientri nel generale mandato conferito dal soggetto rappresentato.

Nel caso in effetti il contratto di agenzia, come specificato anche dalla circolare delle compagnie assicuratrici, attribuiva all'agente il potere di incassare i premi in nome e per conto delle compagnie rappresentate.

I titoli per cui è causa, del resto costituivano proprio il pagamento di premi di assicurazione da parte degli assicurati, titoli consegnati all'agente che doveva poi custodirli e versarli alle compagnie.

Infine si osserva che la Cassazione, richiede alla banca di acquisire la prova della rappresentanza negoziale per essere liberata nei pagamenti e non della specifica delega all'incasso del titolo (v. appunto Cass. 15.3.2005 n. 10118), sicchè l'eccezione deve essere rigettata.

Sotto il secondo aspetto si osserva invece che l'esistenza di due diversi conti correnti, non rileva, perché entrambi erano intestati alla **SOCIETA' AGENTE DELLE COMPAGNIE ASSICURATIVE**, e quindi la banca poteva legittimamente presumerli dedicati alla attività professionale, senza che vi fosse una distinzione sostanziale tra i due conti : l'intestazione alla

Sentenza, Tribunale di Modena, Dott.ssa Susanna Cividali n. 1873 del 26 ottobre 2017

SOCIETA' AGENTE DELLE COMPAGNIE ASSICURATIVE era quindi sufficiente perché la banca potesse ritenere il soggetto autorizzato all'incasso e considerare liberatorio il versamento.

In sostanza se la **SOCIETA' AGENTE DELLE COMPAGNIE ASSICURATIVE** doveva considerarsi soggetto legittimato ad incassare i titoli di credito portanti il denaro dei premi assicurativi in base alle predette prove negoziali, allora la banca è liberata versando detti titoli su uno qualunque dei conti correnti intestati la soggetto legittimato a prescindere dalla circostanza che usualmente uno dei conti fosse destinato a raccogliere i premi da versare alla Compagnia preponente e l'altro fosse un conto professionale della società su cui venivano regolati gli altri pagamenti (quali ad esempio bollette, ecc.).

Si tratta pur sempre di incassi effettuati dallo stesso soggetto e quindi di pagamenti liberatori per la BANCA.

Prova ne sia che il TIZIO come persona fisica aveva a se' intestato presso lo stesso istituto di credito anche altro conto corrente personale: in questo caso il pagamento non sarebbe stato liberatorio perché trattasi di un soggetto giuridico diverso dalla società agente.

In conclusione la domanda di parte attrice deve essere rigettata e la parte attrice deve essere condannata alla rifusione alla convenuta delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui all'art. 55/2014 in relazione alle sole attività svolte.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Rigetta le domande formulate dalle attrici verso la convenuta.
- 2) Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 9000 per compensi, oltre al rimborso spese generali ed accessori come per legge.

Modena, 25 ottobre 2017

Il Giudice
dott.ssa Susanna Cividali

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*